



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE 018

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° FROSINONE

Via Mastruccia, 35 0775/2658621 fax 0775/2658622 C.M. FRIC85900L

Fric85900l@istruzione.it www.comprensivol.gov.it

Prot. n. 2634 del 08/03/2019

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE Norme generali di funzionamento Comitato di Valutazione

Premessa

L'articolo 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 ai commi 126, 127, 128, 129, 130, riporta i passaggi che riguardano in particolare la valorizzazione della professionalità docente. Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, è istituito ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 6 aprile 1994, n. 297, ora sostituito dal comma 129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, che lo rinomina "Comitato per la valutazione dei docenti".

Art. 1 - Attribuzioni Il Comitato svolge tre funzioni:

- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti;
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo neoassunto in ruolo;
- valuta il servizio prestato dal personale docente di cui all'art. 448 del Testo Unico, su richiesta dell'interessato e previa relazione del Dirigente Scolastico, anche ai fini della riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501.

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione del merito sulla base di:

- a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti nel potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

Art. 2 - Composizione

Il comitato è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale, tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Quando si esprime sulla valutazione del servizio è composto unicamente dal dirigente e dai tre docenti, integrati dal docente tutor quando esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.

Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

I membri del Comitato restano in carica per tre anni. E' prevista surroga dei componenti decaduti.

Art. 3 – Prima convocazione del Comitato di valutazione

La prima convocazione è effettuata dal Dirigente scolastico per l'insediamento del Comitato.

Nella seduta il Comitato provvede alla nomina del Segretario avente compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti dell'organismo.

Art. 4 – Convocazione del Comitato di valutazione

Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato stesso.

Il Presidente dispone, per iscritto, con indicato l'ordine del giorno, la convocazione del Comitato.

Le riunioni del Comitato hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni ed in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti designati.

Gli avvisi di convocazione devono pervenire agli interessati almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita.

Copia dell'avviso di comunicazione è pubblicata sul sito dell'Istituto in apposito spazio.

La sede delle riunioni del Comitato sarà di norma la sede dell'Istituto.

Art. 5 - Validità delle convocazioni e delle deliberazioni

La norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle convocazioni e delle decisioni, è contenuta nell'art. 37 del Testo Unico.

Prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la validità delle deliberazioni.

La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. In tal caso il Presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti.

In caso di parità se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente; se la votazione è segreta si procede con nuova votazione fino ad un massimo di tre; dopo la terza votazione senza esito alcuno, prevale la volontà del Presidente.

L'astensione è prevista ma non confluisce nella espressione di voto favorevole o contrario. L'espressione di voto "ASTENUTO" è scorpolata dal computo del numero dei voti validi.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute del Comitato di valutazione

Ogni seduta si apre con la verifica del numero dei presenti e la lettura del verbale della seduta precedente.

Ciascun membro del Comitato può fare annotare sul verbale della seduta in corso, le eccezioni sollevate sul verbale della seduta precedente.

Il Presidente pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno.

Gli interventi nella discussione devono essere brevi e concisi, tali comunque da consentire la partecipazione al dibattito di tutti coloro che lo desiderano e da permettere il rapido esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 7 - Processo verbale e atti finali delle sedute del Comitato di valutazione

Il Segretario redige un processo verbale di ogni seduta che deve contenere l'oggetto della discussione, le proposte fatte sull'argomento in discussione, l'esito delle votazioni sulle proposte formulate.

Ciascun membro del Comitato ha diritto di far mettere a verbale dichiarazioni inerenti all'oggetto della discussione.

Il verbale deve essere steso entro otto giorni dalla seduta.

Viene trasmesso ad ogni componente del Comitato, allegato alla convocazione della seduta successiva e, una volta approvato, archiviato digitalmente e conservato ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e successive modifiche.

Art. 8 - Aggiunte e modifiche.

Il Comitato può, a maggioranza assoluta dei componenti, apportare aggiunte o modifiche al presente regolamento, in particolare a seguito di precisazione da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta di insediamento del 08/03/2019